



Bruxelles, 7.6.2013
COM(2013) 342 final

2013/0181 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri
macroeconomici**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente iniziativa si iscrive nel contesto politico del miglioramento della governance economica dell'Unione. Parallelamente alla messa in atto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione e nel quadro del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e del Patto di stabilità e crescita per la correzione dei disavanzi eccessivi delle amministrazioni pubbliche, vi è la necessità di individuare, prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici.

A tale scopo il regolamento (UE) n. 1176/2011 stabilisce regole precise per la rapida individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici che emergono o persistono nella zona euro e nell'UE (procedura per gli squilibri macroeconomici o "PSM").

La PSM e il relativo quadro di indicatori necessitano un controllo efficace della qualità statistica degli indicatori e dei dati statistici di base.

Il Consiglio ECOFIN nelle sue riunioni dell'8 novembre 2011 e del 13 novembre 2012 ha sottolineato l'importanza per la credibilità della PSM di disporre di statistiche tempestive della più alta qualità da includere nel quadro di controllo e ha invitato la Commissione (Eurostat) a intraprendere tutte le iniziative necessarie per assicurare una procedura affidabile di compilazione di tali statistiche nonché un continuo miglioramento dei dati statistici di base.

È pertanto necessario elaborare ai fini della PSM un solido sistema di sorveglianza statistica sulla base di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale regolamento disciplinerà il controllo della qualità dei dati, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e dei metadati, nonché la notifica/comunicazione dei dati alle diverse parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il regolamento conferirà nuovi compiti alla Commissione (Eurostat) riguardo ai seguenti aspetti principali: convalida della qualità dei dati pertinenti ai fini della PSM in relazione ai criteri di qualità già esistenti o da precisare in taluni settori; strutturazione, rilevazione e analisi delle fonti e dei metodi utilizzati dagli Stati membri per l'elaborazione dei dati; definizione e messa in atto di un piano d'azione di miglioramento. Le attività riguardanti i dati pertinenti per la PSM dovranno basarsi su modalità appropriate per quanto concerne la comunicazione e la diffusione sul web, nonché su azioni di pubblicazione.

Al fine di fornire statistiche di qualità, l'attuazione del progetto di regolamento richiederà la stretta cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri per quanto riguarda sia i dati del quadro di valutazione sia i dati statistici di base.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. ESITI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Il Consiglio ECOFIN ha sottolineato la necessità di disporre di statistiche della più alta qualità da includere nel quadro di valutazione della PSM e di elaborare a tal fine una procedura affidabile di controllo della qualità.

Le questioni relative alla qualità e alla comparabilità dei dati pertinenti per la PSM sono state oggetto di discussioni approfondite con gli Stati membri in seno al comitato di politica economica (CPE). Nella relazione del CPE del 2012 sui requisiti in materia di statistiche strutturali sono stati evidenziati in particolare alcuni aspetti che necessitano di miglioramenti.

Sono stati stabiliti contatti con altre direzioni generali, segnatamente la DG Affari economici e finanziari.

In collaborazione con la Banca centrale europea e altre organizzazioni internazionali sono stati apportati vari miglioramenti per quanto riguarda i dati statistici di base.

2.2. VALUTAZIONI D'IMPATTO

Affinché il presente regolamento possa essere attuato in maniera efficace sarà necessaria innanzitutto la stretta collaborazione delle autorità statistiche degli Stati membri per migliorare la qualità dei dati pertinenti per la PSM e dei dati statistici di base. Non sono previsti altri meccanismi di rilevazione dei dati.

Non sarà possibile garantire la qualità e la comparabilità dei dati pertinenti per la PSM, necessarie per l'azione della Commissione, senza una procedura di controllo della qualità solida e giuridicamente vincolante. Ciò rischierebbe di compromettere a sua volta la credibilità e l'efficienza del sistema PSM.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il presente regolamento definisce le norme che disciplinano le modalità di fornitura dei dati statistici pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici. Tali norme si applicano all'elaborazione degli indicatori, al controllo della loro qualità e alla loro pubblicazione nel quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici. Il regolamento si pone come obiettivo principale la messa a punto di una solida procedura di controllo della qualità al fine di assicurare la più alta qualità dei dati pertinenti per la PSM.

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce i criteri che le statistiche europee devono rispettare, vale a dire l'imparzialità, l'affidabilità, l'obiettività, l'indipendenza scientifica, l'efficienza economica e la riservatezza statistica.

La proposta soddisfa entrambi i principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, gli obiettivi della proposta non rientrano nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione europea e non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.

In assenza di un quadro europeo chiaro, ossia di una legislazione europea che definisca una procedura comune per il controllo della qualità dei dati pertinenti per la PSM, gli Stati membri non possono garantire un adeguato livello di qualità.

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea sulla base di un atto giuridico europeo in quanto soltanto la Commissione è in grado di elaborare e di applicare una procedura armonizzata di controllo della qualità dei dati pertinenti per la PSM a livello dell'Unione. D'altro canto, la corretta applicazione di questa procedura richiede una stretta collaborazione con le autorità statistiche degli Stati membri per quanto riguarda sia i dati pertinenti per la PSM sia i dati statistici di base. L'Unione europea può pertanto adottare misure a tal fine, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, il regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Il regolamento non prevede meccanismi di rilevazione dei dati pertinenti per la

PSM specificamente per ciascuno Stato membro, né duplicazioni delle procedure esistenti. Esso si limita a definire un sistema di controllo della qualità per quanto riguarda la compilazione, la trasmissione e la pubblicazione delle statistiche del quadro di valutazione e di altri dati pertinenti per la PSM.

Lo strumento giuridico proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Un regolamento è preferibile perché stabilisce disposizioni che hanno identica validità in tutta l'Unione europea e non possono essere applicate dagli Stati membri in maniera incompleta o selettiva. Esso è direttamente applicabile, il che significa che non deve essere recepito nella legislazione nazionale. Il ricorso a un regolamento è conforme ad altri atti giuridici europei adottati dal 1997 in materia di statistiche.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Sono necessarie risorse supplementari per garantire che i dati pertinenti per la PSM rispettino i requisiti in materia di qualità elevata, conformemente alle norme della Commissione enunciate nella comunicazione "Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee" [COM (2011) 211 def.]. È stato quindi richiesto personale supplementare per coprire ventun posti (dodici interni e nove esterni) per lo svolgimento delle mansioni conferite alla Commissione (Eurostat).

Inoltre, la Commissione dovrà essere assistita da esperti degli Stati membri nell'ambito delle missioni PSM contemplate nella presente proposta e dovrà ripartire con gli Stati membri i relativi costi. La Commissione si avvarrà inoltre della competenza ed esperienza in materia di esperti nazionali nel contesto di missioni realizzate in altri Stati membri, al fine di garantire anche la totale trasparenza del sistema. In questa fase è difficile indicare esattamente le modalità di finanziamento dei costi da parte della Commissione o fornire una stima esatta di tali costi, in particolare perché si cercherà di stabilire tutte le possibili sinergie con le missioni di Eurostat in settori correlati.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'atto proposto non riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici¹ istituisce un meccanismo di allerta al fine di facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri. Nel quadro di tale meccanismo, la Commissione è tenuta a preparare una relazione annuale contenente una valutazione economica e finanziaria qualitativa e nella quale sono segnalati gli Stati membri che, secondo la Commissione, possono presentare squilibri o correre il rischio di presentarli.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro², stabilisce un sistema di sanzioni finanziarie nei confronti degli Stati membri della zona euro volto a garantire l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi.
- (3) La disponibilità di dati statistici affidabili è alla base dell'effettiva sorveglianza degli squilibri macroeconomici. Al fine di assicurare la solidità e l'indipendenza delle statistiche, occorre che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali, in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee³.
- (4) La relazione annuale sul meccanismo di allerta, basata su un quadro di valutazione con una serie di indicatori il cui valore è comparato alle relative soglie indicative, funge da primo vaglio, che consente alla Commissione di individuare gli Stati membri per i quali ritiene che gli sviluppi in corso giustifichino un'ulteriore analisi approfondita per accertare la presenza di squilibri o di eventuali rischi in tal senso. La relazione sul meccanismo di allerta dovrà includere dati

¹ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

² GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.

³ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

pertinenti per la PSM. È tuttavia nelle successive analisi approfondite che i fattori all'origine degli sviluppi osservati sono esaminati in dettaglio al fine di determinare la natura degli squilibri. Il quadro di valutazione e le soglie non sono interpretati meccanicamente, ma sono oggetto di una lettura economica. Nel procedere a verifiche approfondite, la Commissione esaminerà un'ampia gamma di variabili economiche e di informazioni supplementari tenendo in debito conto la situazione specifica di ciascun paese. Di conseguenza, tutti i dati utilizzabili nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici non possono essere indicati a priori in maniera esaustiva, ma dovranno essere definiti facendo riferimento alle procedure previste nel regolamento (UE) n. 1176/2011 per l'individuazione degli squilibri macroeconomici, nonché per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi all'interno dell'Unione. Nell'applicare la procedura per gli squilibri macroeconomici occorre che la Commissione e il Consiglio privilegino le statistiche elaborate dagli Stati membri e trasmesse quindi alla Commissione (Eurostat). Solo nel caso in cui queste non forniscano le informazioni richieste, occorrerà utilizzare altre statistiche elaborate e trasmesse in altro modo, tenendo debitamente conto della loro qualità.

- (5) Occorre definire una procedura affidabile ai fini dell'elaborazione, del controllo e della diffusione dei dati pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici (in appresso "dati pertinenti per la PSM") e provvedere al continuo miglioramento dei dati statistici di base, in linea con i quadri di gestione della qualità delle statistiche europee messi in atto dalla Commissione⁴. Il gruppo dei direttori delle statistiche macroeconomiche (DMES), istituito dalla Commissione, è il gruppo di esperti appropriato per fornire alla Commissione (Eurostat) l'assistenza necessaria per l'applicazione di una solida procedura di controllo della qualità dei dati pertinenti per la PSM.
- (6) È essenziale che la produzione statistica necessaria per lo svolgimento delle attività dell'Unione sia basata unicamente su dati affidabili. Nell'elaborazione dei dati pertinenti per la PSM, essenziali ai fini dell'individuazione degli squilibri macroeconomici, nonché della prevenzione e della correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi all'interno dell'Unione, la mancanza di affidabilità dei dati può ripercuotersi gravemente sull'interesse dell'Unione. Per assicurare il buon funzionamento della procedura per gli squilibri macroeconomici, è necessario adottare misure supplementari destinate ad accrescere l'efficacia della produzione, della fornitura e del controllo della qualità dei dati pertinenti per la PSM. Tali misure dovranno rafforzare la credibilità dei dati statistici di base e migliorare la fornitura e il controllo della qualità dei dati pertinenti per la PSM. Onde evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati pertinenti per la PSM, è opportuno istituire un sistema di sanzioni finanziarie, che servirà anche a garantire la necessaria diligenza nella produzione di tali dati.
- (7) Al fine di integrare le norme relative al calcolo delle ammende imposte per la manipolazione delle statistiche e le norme relative alla procedura che deve seguire la Commissione per indagare su tali azioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), per quanto riguarda la definizione di precisi criteri per la determinazione dell'entità dell'ammenda e per lo svolgimento delle indagini da parte della Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁴ COM(2005)217 definitivo e COM(2011)211 definitivo.

- (8) Occorre instaurare una stretta cooperazione e un dialogo permanente tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità dei dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli Stati membri e dei dati statistici di base.
- (9) È opportuno provvedere a che il sistema statistico europeo e il sistema europeo di banche centrali collaborino strettamente per quanto riguarda i dati pertinenti per la PSM, in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione, di garantire la coerenza dei dati, di migliorare le statistiche di base e di assicurare la comparabilità.
- (10) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁵.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una procedura comune per la fornitura e il controllo della qualità dei dati pertinenti per la PSM nonché il costante miglioramento dei dati statistici di base, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) È opportuno che Eurostat, in quanto autorità statistica dell'Unione, svolga i compiti assegnati alla Commissione in forza del presente regolamento. Nell'espletare tali mansioni, Eurostat deve rispettare i principi statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 e alla decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat⁶,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fornitura e al controllo della qualità dei dati statistici elaborati o trasmessi ai fini delle procedure per l'individuazione degli squilibri macroeconomici, nonché della prevenzione e della correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi all'interno dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 11 del regolamento (UE) n. 1176/2011 (di seguito "dati pertinenti per la PSM").
2. Il presente regolamento si applica ai dati pertinenti per la PSM elaborati e trasmessi dagli Stati membri, indipendentemente dal fatto che il Consiglio o la Commissione ritengano che esista uno squilibrio e che il Consiglio abbia constatato uno squilibrio eccessivo ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1176/2011. Il presente regolamento si applica anche agli Stati membri per i quali la procedura per gli squilibri macroeconomici è stata sospesa in conformità all'articolo xxxx del

⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁶ GU L 251 del 18.9.2012, pagg. 49-52.

regolamento (UE) n. XXXX [il riferimento al regolamento (*2-Pack Regulation*) sarà inserito dopo la sua adozione].

CAPO II

TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE

Articolo 2

1. I dati pertinenti per la PSM che devono essere forniti dagli Stati membri si riferiscono all'anno precedente (n-1) e ai nove anni precedenti (da n-2 a n-10).
2. I termini per la trasmissione dei dati pertinenti per la PSM sono quelli fissati in applicazione degli atti di base pertinenti o sono comunicati dalla Commissione in specifici calendari tenendo conto delle necessità dell'Unione.
3. La Commissione comunica ogni anno agli Stati membri il calendario della relazione annuale sul meccanismo di allerta prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1176/2011. In funzione di tale calendario e dei termini di cui al paragrafo 2, la Commissione decide inoltre una data limite per la trasmissione di tutti i dati pertinenti per la PSM più aggiornati e la comunica agli Stati membri.

CAPO III

RELAZIONI SULLA QUALITÀ

Articolo 3

1. Nel trasmettere i dati pertinenti per la PSM di cui all'articolo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni sulle modalità di calcolo di tali dati, comprese eventuali modifiche delle fonti e dei metodi, sotto forma di relazione sulla qualità.
2. I criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 4

In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme che disciplinano l'elaborazione e la trasmissione dei dati pertinenti per la PSM, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione esamina senza indugi la questione e comunica i chiarimenti allo Stato membro interessato, al gruppo di esperti sulle statistiche macroeconomiche istituito dalla Commissione, a tutti gli altri Stati membri e al pubblico.

CAPO IV

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

Articolo 5

1. La Commissione (Eurostat) valuta regolarmente la qualità dei dati pertinenti per la PSM. Tali valutazioni riguardano principalmente gli elementi che figurano negli inventari di cui all'articolo 6, se del caso, e nelle relazioni sulla qualità degli Stati membri. Le valutazioni della qualità sono effettuate in conformità ai principi statistici enunciati nel regolamento (CE) n. 223/2009. Se del caso, esse si avvalgono pienamente del lavoro svolto e dei risultati ottenuti nel contesto dei quadri esistenti per la qualità dei dati pertinenti per la PSM.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, i dati e le informazioni pertinenti necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.
3. La Commissione (Eurostat) valuta ogni anno i dati pertinenti per la PSM forniti dagli Stati membri con l'aiuto del gruppo di esperti competente in materia di statistiche macroeconomiche.
4. La valutazione è effettuata conformemente ai criteri di qualità di cui all'articolo 3, paragrafo 2. A tal fine sono valutati in particolare i seguenti elementi:
 - a) i dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli Stati membri;
 - b) le relazioni sulla qualità e gli inventari di cui all'articolo 6;
 - c) le relazioni sulle missioni realizzate negli Stati membri e sulle discussioni con tali Stati riguardo ai dati pertinenti per la PSM.

CAPO V

INVENTARI DELLE FONTI E DEI METODI UTILIZZATI PER ELABORARE I DATI PERTINENTI PER LA PSM

Articolo 6

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una descrizione completa e aggiornata delle fonti e dei metodi (di seguito "gli inventari") utilizzati per elaborare i loro dati pertinenti per la PSM.
2. Gli Stati membri predispongono gli inventari e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il [...] [*nove mesi dopo l'adozione del presente regolamento; la data esatta deve essere inserita dall'Ufficio delle pubblicazioni*]. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire la struttura e le modalità dell'aggiornamento di tali inventari entro il [...] [*entro i sei mesi successivi all'adozione del presente regolamento; la data esatta deve essere inserita dall'Ufficio delle pubblicazioni*]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri rendono pubblici i propri inventari.

CAPO VI

MISSIONI NEGLI STATI MEMBRI

Articolo 7

1. Qualora individui problemi specifici, in particolare nel contesto della valutazione della qualità prevista all'articolo 5, la Commissione (Eurostat) può decidere di effettuare missioni nello Stato membro interessato.
2. Lo scopo di tali missioni è di esaminare in dettaglio la qualità dei dati in questione pertinenti per la PSM. Le missioni sono incentrate sulle questioni metodologiche, sulle fonti e sui metodi illustrati negli inventari, nonché sui dati e sui processi statistici di base, al fine di valutarne la conformità con le pertinenti norme contabili e statistiche.
3. La Commissione (Eurostat) comunica al comitato di politica economica istituito dalla decisione 74/122/CEE del Consiglio⁷ le conclusioni di tali missioni, comprese eventuali osservazioni formulate al riguardo dallo Stato membro interessato. Dopo essere state trasmesse al comitato di

⁷ GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.

politica economica, tali relazioni e le eventuali osservazioni dello Stato membro interessato sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.

4. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti su questioni statistiche connesse alla procedura per gli squilibri macroeconomici, anche in vista della preparazione e della realizzazione delle missioni. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco degli esperti è stilato entro il [*data da determinare*] sulla base delle proposte presentate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili dei dati pertinenti per la PSM.

5. La Commissione (Eurostat) stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, tenendo conto di un'adeguata distribuzione degli esperti tra gli Stati membri e di un'adeguata rotazione dei medesimi tra gli Stati membri, nonché le modalità delle loro prestazioni e le disposizioni finanziarie. La Commissione (Eurostat) condividerà con gli Stati membri l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali.

6. La Commissione (Eurostat) si assicura che i funzionari e gli esperti che partecipano a tali missioni offrano piena garanzia di competenza tecnica, di indipendenza professionale e di rispetto della riservatezza.

CAPO VII

FORNITURA DI DATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE (EUROSTAT)

Articolo 8

1. La Commissione (Eurostat) fornisce i dati pertinenti per la PSM utilizzati ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici anche mediante comunicati stampa e/o altri strumenti che essa giudichi appropriati.

2. La Commissione (Eurostat) non differisce la fornitura dei dati degli Stati membri pertinenti per la PSM se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati.

3. La Commissione (Eurostat) può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli Stati membri. Non meno di tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) comunica allo Stato membro in questione e al presidente del comitato di politica economica la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente.

4. La Commissione (Eurostat) può modificare i dati trasmessi dagli Stati membri e fornire i dati rettificati e la motivazione delle modifiche allorché è dimostrato che i dati trasmessi dagli Stati membri non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2. Non meno di tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) trasmette allo Stato membro in questione e al presidente del comitato di politica economica i dati rettificati e la motivazione delle modifiche.

CAPO VIII

SANZIONI RELATIVE ALLE MANIPOLAZIONI DELLE STATISTICHE

Articolo 9

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può decidere di irrogare un'ammenda a uno Stato membro che, deliberatamente o per negligenza grave, fornisce un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM.

2. L'ammenda di cui al paragrafo 1 è efficace, dissuasiva e commisurata alla natura, alla gravità e alla durata della errata rappresentazione. L'importo dell'ammenda non è superiore allo 0,05% del PIL dello Stato membro interessato.

3. La Commissione può avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l'esistenza di rappresentazioni errate di cui al paragrafo 1. Essa può decidere di avviare un'indagine ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull'esistenza di fatti idonei a configurare tale errata rappresentazione. Nell'indagare sulle presunte errate rappresentazioni, la Commissione tiene conto di eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro interessato. Per espletare le sue mansioni, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire informazioni e può effettuare ispezioni in loco e accedere ai dati statistici di base nonché ai documenti relativi ai dati pertinenti per la PSM. Se la normativa dello Stato membro interessato richiede una preventiva autorizzazione giudiziaria per le ispezioni in loco, la Commissione presenta le necessarie domande.

Al termine della sua indagine e prima di presentare eventuali proposte al Consiglio, la Commissione concede allo Stato membro interessato la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni oggetto di indagine. La Commissione fonda la propria proposta al Consiglio unicamente sui fatti in merito ai quali lo Stato membro interessato ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.

La Commissione rispetta pienamente i diritti di difesa dello Stato membro interessato.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 12 per quanto riguarda:

- a) i criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda di cui al paragrafo 1;
- b) le norme dettagliate circa le procedure per la conduzione delle indagini di cui al paragrafo 3, le misure associate e l'informativa sulle indagini;
- c) le norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti di difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni relative alla tempistica e alla riscossione delle ammende di cui al paragrafo 1.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali il Consiglio impone un'ammenda ai sensi del paragrafo 1. Essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda così irrogata.

CAPO IX

NATURA DELLE SANZIONI E LORO ISCRIZIONE IN BILANCIO

Articolo 10

Le sanzioni irrogate conformemente all'articolo 11 sono di natura amministrativa.

Articolo 11

Le ammende riscosse conformemente all'articolo 9 costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del trattato e sono assegnate al bilancio dell'Unione.

CAPO X

ESERCIZIO DELLA DELEGA

Articolo 12

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da un mese dall'adozione del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XI

VOTO SULLE SANZIONI

Articolo 13

Per le misure di cui all'articolo 9, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

CAPO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Il comitato si configura come un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri (INS) assicurano il necessario coordinamento dei dati pertinenti per la PSM a livello nazionale. Tutte le altre autorità nazionali riferiscono in merito agli INS. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione.

Articolo 16

1. Gli Stati membri si assicurano che i dati pertinenti per la PSM elaborati e trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri adottano le misure idonee affinché le istituzioni e i funzionari preposti all'elaborazione e alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati pertinenti per la PSM siano tenuti a rispondere delle proprie azioni e nel rispetto dei principi fissati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 17

La Commissione (Eurostat) riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività da essa svolte ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 18

1. Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Il riesame è volto, tra l'altro, a valutare:
 - a) i progressi compiuti per garantire la qualità dei dati pertinenti per la PSM;
 - b) l'efficacia del presente regolamento e la procedura di controllo applicata.

Ove opportuno la revisione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁸

Statistiche (3403 — Produzione di informazioni statistiche, 3480 — Sostegno amministrativo a Eurostat, 3481 — Strategia e coordinamento dell'attività di Eurostat)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Rafforzamento e integrazione della governance economica nell'UE sulla base del pacchetto legislativo "Six Pack" del 2011

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1: fornire informazioni statistiche volte a sostenere l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell'Unione per quanto attiene in particolare alla procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) e al suo quadro di indicatori sulla base del regolamento (UE) n. 1176/2011, che stabilisce le norme per la rapida individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici che emergono o persistono nella zona euro e nell'UE.

Attività ABM/ABB interessate

3403 - Produzione di informazioni statistiche

1.4.3 Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) e le statistiche del suo quadro di valutazione si basano sul regolamento (UE) n. 1176/2011, che stabilisce le norme per la rapida individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici che emergono o persistono nella zona euro e nell'UE.

Affinché la PSM sia efficace, è necessario garantire una buona sorveglianza statistica dei dati pertinenti per tale procedura. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza, per la credibilità della PSM, di disporre di statistiche tempestive della più alta qualità da includere nel quadro di controllo e ha invitato la Commissione (Eurostat) ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per assicurare una procedura affidabile di compilazione di tali statistiche nonché un continuo miglioramento dei dati statistici di base.

⁸ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

Eurostat elaborerà pertanto un solido sistema di sorveglianza statistica per la PSM sulla base di un regolamento. I risultati ottenuti dovranno assicurare una solida base statistica per le decisioni relative alla PSM, sotto forma di indicatori di elevata qualità, conformi alle norme di qualità stabilite dalla Commissione.

1.4.4 Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Eurostat valuterà i dati forniti dagli Stati membri, in collaborazione con un gruppo di alto livello di esperti nazionali in statistiche macroeconomiche, al fine di provvedere a che, per ogni Stato membro, le carenze riscontrate siano trattate correttamente e che siano applicate le previste misure correttive. I risultati di tale lavoro saranno esaminati annualmente nell'ambito del comitato di politica economica (CPE) e presentati dalla Commissione nella sua relazione sul meccanismo di allerta nel quadro del semestre europeo. Saranno presentate anche relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il Consiglio ha sottolineato la necessità di disporre di statistiche della più alta qualità da includere nel quadro di valutazione della PSM e di elaborare a tal fine una procedura di controllo affidabile della qualità.

Le questioni legate alla qualità e alla comparabilità dei dati pertinenti per la PSM sono state oggetto di discussioni approfondite con gli Stati membri nell'ambito del CPE. Nella relazione del 2012 del CPE sui requisiti in materia di statistiche strutturali sono stati individuati in particolare alcuni aspetti che necessitano di miglioramento. Al fine di fornire una garanzia di qualità per tali dati è necessario predisporre un solido quadro della qualità.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'intervento dell'Unione europea è necessario per elaborare e attuare una procedura armonizzata di controllo della qualità dei dati pertinenti per la PSM a livello europeo. Esso si baserà sulle esperienze e sulle migliori pratiche di tutti gli Stati membri e faciliterà lo scambio di tali esperienze e pratiche.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il quadro di controllo della qualità previsto dalla presente proposta si ispira ampiamente a procedure analoghe che sono elaborate e applicate da anni da Eurostat nei settori rispettivamente delle statistiche delle risorse proprie dell'UE e della procedura per i disavanzi eccessivi. Al riguardo sono stati realizzati importanti progressi in tali due settori.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Il quadro specifico di controllo della qualità previsto dalla presente proposta sarà introdotto nei settori pertinenti per i quali non esistono simili procedure. Sono necessarie risorse supplementari per mettere in atto e mantenere tale sistema rafforzato di controllo della qualità. Senza tali risorse supplementari non sarà possibile raggiungere il livello di qualità richiesto. Nel valutare le necessarie risorse supplementari occorre naturalmente prestare la massima attenzione per evitare duplicazioni e saranno ricercate in modo sistematico tutte le possibili sinergie con analoghi quadri di qualità già esistenti, ad esempio nel settore delle statistiche del reddito nazionale lordo o della procedura per i disavanzi eccessivi.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria**

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

1.7. **Modalità di gestione previste⁹**

Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione

2. **MISURE DI GESTIONE**

2.1. **Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

Precisare frequenza e condizioni.

I risultati di tale lavoro saranno esaminati annualmente nell'ambito del comitato di politica economica e presentati dalla Commissione nella sua relazione sul meccanismo di allerta nel quadro del semestre europeo. Inoltre, entro il 14 dicembre 2014 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione pubblicherà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento.

2.2. **Sistema di gestione e di controllo**

2.2.1. *Rischi individuati*

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. ⁽¹⁰⁾	di paesi EFTA ¹¹	di paesi candidati ¹²	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i> , del regolamento finanziario
1	29.010405 (Programma statistico dell'Unione 2008-2012 — Spese di gestione amministrativa)	Diss.	SI	NO	NO	SI/NO
1	29.010401 (Spese di sostegno per il programma statistico europeo)	Diss.	SI	NO	NO	SI/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i> , del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	Diss.	SI	NO	NO	SI/NO

¹⁰ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹² Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	2013 incluso: Rubrica 1A - Competitività per la crescita e l'occupazione a partire dal 2014: Rubrica 1 – Crescita intelligente e inclusiva (varie...)
--	--------	--

DG: ESTAT			2013	2014	2015	2016 e segg.	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹³										
Numero della linea di bilancio	29.010405	(3)	0,210							0,840
	29.010401		0,210	0,210	0,210	0,210				
TOTALE degli stanziamenti per la DG ESTAT	Impegni	=1+1a +3	0,210	0,210	0,210	0,210				0,840
	Pagamenti	=2+2a +3	0,210	0,210	0,210	0,210				0,840

¹³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0	0	0	0				0
	Pagamenti	(5)	0	0	0	0				0
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,210	0,210	0,210	0,210				0,840
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A e 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,210	0,210	0,210	0,210				0,840
	Pagamenti	=5+ 6	0,210	0,210	0,210	0,210				0,840

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2013	2014	2015	2016 e segg.	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: ESTAT									
• Risorse umane		2,016	2,016	2,016	2,016				8,064
• Altre spese amministrative		0,221	0,221	0,221	0,221				0,884
TOTALE DG ESTAT	Stanziamenti	2,237	2,237	2,237	2,237				8,948

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	2,237	2,237	2,237	2,237				8,948
--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2013	2014	2015	2016 e segg.	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	2,447	2,447	2,447	2,447				9,788
	Pagamenti	2,447	2,447	2,447	2,447				9,788

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ¹⁴	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati
OBIETTIVO SPECIFICO 1¹⁵																			
Risultato																			
Risultato																			
Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																			
Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

¹⁴ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
¹⁵ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2013	2014	2015	2016 e segg.	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	2,016	2,016	2,016	2,016				8,064
Altre spese amministrative — missioni (29 01 02 11 01)	0,081	0,081	0,081	0,081				0,324
Altre spese amministrative — riunioni & conferenze (29 01 02 11 02)	0,140	0,140	0,140	0,140				0,560
Altre spese amministrative — Totale	0,221	0,221	0,221	0,221				0,884
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2,237	2,237	2,237	2,237				8,948
Esclusa la RUBRICA 5¹⁶ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,210	0,210	0,210	0,210				0,840
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,210	0,210	0,210	0,210				0,840
TOTALE	2,447	2,447	2,447	2,447				9,788

¹⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	2013	2014	2015	2016 e segg.
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
29 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	12	12	12	12
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)				
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)				
10 01 05 01 (ricerca diretta)				
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁷				
29 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	6	6	6	6
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)				
29 01 04 05 ¹⁸	- in sede ¹⁹	3		
	- nelle delegazioni			
29 01 04 01 ²⁰	in sede ²¹		3	3
	- nelle delegazioni			
XX 01 05 02 (CA, END e INT – ricerca indiretta)				
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)				
Altre linee di bilancio (specificare)				
TOTALE	21	21	21	21

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

¹⁷ AC = agente contrattuale; INT = personale interinale ("*intérimaire*"); JED = giovane esperto in delegazione ("*jeune expert en délégation*"); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.
¹⁸ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
¹⁹ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
²⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
²¹ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

<p>Funzionari e agenti temporanei</p>	<p>La procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) e il suo quadro di indicatori sono basati sul regolamento (UE) n. 1176/2011, che stabilisce le norme per la rapida individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici che emergono o persistono nella zona euro e nell'UE.</p> <p>Affinché la PSM sia efficace, è necessario garantire una buona sorveglianza statistica dei dati pertinenti per tale procedura. Il Consiglio nelle sue riunioni dell'8 novembre 2011 e del 13 novembre 2012 ha sottolineato l'importanza, per la credibilità della PSM, di disporre di statistiche tempestive della più alta qualità da includere nel quadro di controllo e ha invitato la Commissione (Eurostat) ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per assicurare una procedura affidabile di compilazione di tali statistiche nonché un continuo miglioramento dei dati statistici di base.</p> <p>Eurostat elaborerà pertanto un solido sistema di sorveglianza statistica per la PSM sulla base di un regolamento. Questo riguarderà principalmente l'elaborazione e la trasmissione dei dati e dei metadati da parte degli Stati membri, il controllo della qualità dei dati forniti da Eurostat e la notifica/comunicazione alle varie parti interessate e al Parlamento europeo e al Consiglio.</p> <p>Il regolamento conferirà nuovi compiti alla Commissione riguardo ai seguenti aspetti principali: convalida della qualità dei dati pertinenti ai fini della PSM in relazione ai criteri di qualità già esistenti o da definire/precisare in taluni ambiti (ad esempio dati relativi alla statistica della bilancia dei pagamenti, alla posizione patrimoniale netta sull'estero, al costo unitario nominale del lavoro, ai prezzi deflazionati delle abitazioni, ai flussi di credito del settore privato e al debito del settore privato, alla disoccupazione, al totale delle passività del settore finanziario), comprese visite periodiche e verifiche più approfondite nei paesi; strutturazione, rilevazione e analisi delle fonti e dei metodi utilizzati dagli Stati membri per l'elaborazione dei dati; definizione e messa in atto di un piano d'azione di miglioramento; presentazione di relazioni periodiche al comitato di politica economica sui risultati di questo esercizio.</p>
<p>Personale esterno</p>	<p>Assistenza ai funzionari e agli agenti temporanei nell'espletamento dei compiti sopra indicati</p>

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²².

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
<i>Specificare</i> l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamanti cofinanziati								

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²³						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²² Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

²³ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.